



Comune di **GIOIOSA JONICA**

Provincia di Reggio Calabria

**REGOLAMENTO PER L'USO DELLO
STEMMA, DEL GONFALONE, DELLE
BANDIERE, DELLA FASCIA TRICOLORE E DI
QUELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Approvato con Deliberazione C.C. n.07 del 14.03.2014

INDICE

Art. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - GONFALONE E STEMMA

Art. 3 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

Art. 4 - CONCESSIONE PATROCINIO

Art. 5 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL PATROCINIO

Art. 6 - TIPOLOGIE DI INIZIATIVE AMMESSE

Art. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art. 8 - ESCLUSIONE DAL PATROCINIO

Art. 9 - RICHIESTA PATROCINIO

Art. 10 - USO DEL GONFALONE

Art. 11 - PORTA GONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE

Art. 12 - CUSTODIA DEL GONFALONE

Art. 13 - LA FASCIA TRICOLORE

Art. 14 - LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

Art. 16 - ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

Art. 17 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

Art. 18 - NORME GENERALI

Articolo 1

CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del gonfalone comunale in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti che, assumendo un significato di adesione e solidarietà dell'intera comunità, richiedono la partecipazione della Amministrazione Comunale. Disciplina, l'uso dello stemma, delle bandiere della fascia tricolore e di quella del Presidente del Consiglio Comunale. Disciplina, inoltre, la concessione del patrocinio.

Articolo 2

GONFALONE E STEMMA

Segni distintivi della personalità del COMUNE DI GIOIOSA IONICA sono:

- a) **STEMMA**: *“D’argento alla torre di rosso, murata di nero, aperta e finestrata del campo, merlata di quattro pezzi alla guelfa, fondata su terreno erboso. Ornamenti esteriori da Comune”*;
- b) **GONFALONE**: Drappo partito di rosso e bianco, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dello stemma comunale, circondato da due rami, uno di alloro e uno di quercia con alla base un nastro rosso, con la iscrizione centrata in alto in oro : *Comune di Gioiosa Ionica*.

Articolo 3

RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

Lo Stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:

1. su carta e atti di Ufficio;
2. su manifesti Pubblici e inviti fatti dall’Ente;
3. su atti pubblici e su documenti inerenti manifestazioni promosse direttamente o patrocinate dal Comune;
4. sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
5. sulle targhe murali nella sede degli Uffici Comunali;
6. sugli automezzi del Comune;
7. su targhe, medaglie o oggetti di rappresentanza;
8. sul sito internet del Comune;
9. su ogni altro atto, documento o oggetto su cui il Comune intende riprodurre il proprio stemma.

Articolo 4

CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio rappresenta la forma di riconoscimento morale mediante il quale il Sindaco esprime la simbolica adesione dell’Ente ad un’iniziativa di carattere e importanza ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Il patrocinio esprime l’interesse per le iniziative che si svolgono anche fuori dal territorio comunale e che risultano coerenti con i principi di crescita della Comunità Gioiosana per i fini di cui al comma precedente.
3. La concessione del patrocinio non comporta, necessariamente, l’attribuzione di contributi e altre forme di

sostegno.

Articolo 5

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL PATROCINIO

Possono chiedere il patrocinio enti pubblici e privati, associazioni e altre organizzazioni senza fine di lucro, persone fisiche che svolgono attività perseguendo i fini di cui all'art. 4 comma 1.

- Articolo 6

TIPOLOGIE DI INIZIATIVE AMMESSE

Il patrocinio è concesso per le seguenti iniziative:

- a) manifestazioni/iniziativa artistiche, culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative a carattere comunale, provinciale, nazionale ed internazionale;
- b) convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione attinenti i fini stabiliti all'art. 4 comma 1.

- Articolo 7

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio è concesso alle iniziative che soddisfino i seguenti criteri:

- a) apportino un significativo contributo scientifico, culturale o informativo, nell'ambito e a vantaggio, rispettivamente della crescita e della valorizzazione della Comunità Gioiosana e della sua immagine;
- b) abbiano rilievo in relazione alla particolare risonanza e visibilità dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio o dell'interesse suscitato presso più comunità locali;
- c) siano realizzate nel Comune di Gioiosa Ionica o comunque, se svolte fuori dal territorio comunale, comportino la promozione dell'immagine di Gioiosa Ionica in ambito provinciale, regionale, nazionale o internazionale;

2. La concessione del patrocinio da parte del Sindaco comporta l'autorizzazione all'uso dello stemma del Comune di Gioiosa Ionica e l'obbligo di rendere adeguatamente visibile lo stesso con la specifica dizione "con il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica" su tutte le forme di comunicazione relative alla singola iniziativa patrocinata.

- Articolo 8

ESCLUSIONE DEL PATROCINIO

Il patrocinio del Comune di Gioiosa Ionica non viene concesso a iniziative e manifestazioni:

- a) che costituiscono pubblicità o promozione finalizzate unicamente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- b) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

- Articolo 9

RICHIESTA PATROCINIO

1. La richiesta di patrocinio, di uso dello stemma e del gonfalone deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e redatta su un modello appositamente predisposto, illustra l'iniziativa nei contenuti, finalità, da cui si possa dedurre la motivazione del rilievo per il Comune di Gioiosa Ionica dell'iniziativa con riferimento ai criteri, tempi, luogo e modalità di svolgimento.
2. La domanda è indirizzata al Sindaco di Gioiosa Ionica ed è presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. L'istruttoria per la concessione del patrocinio, dell'uso dello stemma o del gonfalone è svolta dalla struttura competente in materia.
4. La decisione di concedere o non concedere il patrocinio, l'uso dello stemma o il gonfalone del Comune di Gioiosa Ionica spetta al Sindaco, sentita la Giunta comunale.
5. Nessun privato può utilizzare lo stemma Comunale nei siti internet.

- Articolo 10

USO DEL GONFALONE

1. Il Gonfalone è esposto nella Sala Consiliare, in tutte le cerimonie Ufficiali che si svolgono all'interno del Palazzo Municipale unitamente alla Bandiera Nazionale e a quella Europea.
2. Il Gonfalone rappresenta il Comune nelle seguenti solennità, civili, militari patriottiche e religiose a cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione Comunale, accompagnato dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o da un delegato:
 - a) Anniversario della Liberazione (25 Aprile);
 - b) Festa del Lavoro (1 Maggio);
 - c) Festa della Repubblica (2 Giugno);
 - d) Commemorazione Caduti;
 - e) Lutto cittadino, regionale o nazionale;
 - f) Cerimonie di gemellaggio;
 - g) Cerimonie organizzate direttamente dal Comune;
 - h) Cerimonie Ufficiali di altri Enti a cui il Comune sia Ufficialmente invitato a presenziare;
 - i) Manifestazioni a carattere patriottico promosse dalle Associazioni combattentistiche e partigiane in quanto assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.
 - j) Festività religiose legate a San Rocco, Santo Patrono di Gioiosa Ionica;
3. La partecipazione del Gonfalone è prevista anche in occasione di funerali di Amministratori e Consiglieri Comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, anche in caso di decesso di ex rappresentanti.
4. Con il presente regolamento si stabilisce inoltre che l'Amministrazione può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da Enti pubblici e/o privati che si svolgono al di fuori del territorio Comunale, dietro autorizzazione di volta in volta del Sindaco, tenuto conto dei fini e degli interessi Istituzionali e collettivi dei quali il Comune è depositario.

- Articolo 11

• **Porta-gonfalone, scorta e collocazione**

1. Il Gonfalone è portato da un Agente di Polizia Locale che ne costituisce la scorta. In caso di necessità potrà essere retto da un altro dipendente a ciò autorizzato.
2. La partecipazione del Gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco con fascia Tricolore, dal Presidente del Consiglio Comunale con propria fascia di rappresentanza o da altro delegato, munito di fascia tricolore.
3. In occasione di cortei per commemorazioni o altre manifestazioni civili, militari, religiose o patriottiche, il Gonfalone deve trovare posto in testa al corteo stesso, osservando, qualora sia presente, la prioritaria dignità della bandiera nazionale e riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
4. Se alla cerimonia presenza il Gonfalone della Provincia e/o Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone del Comune.
5. Quando il Gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a quest'ultime.
6. Nei cortei funebri il gonfalone precederà o seguirà il feretro secondo le usanze locali. Nelle processioni religiose il Gonfalone seguirà immediatamente il clero. In ogni caso, è fatto salvo quanto stabilito dall'ordinamento nazionale in materia.

- Articolo 12

CUSTODIA DEL GONFALONE

Il Gonfalone deve essere custodito nel Palazzo Municipale, all'interno della Sala Consiliare.

Articolo 13

- LA FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla appoggiata sulla spalla destra e sul fianco sinistro.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco ed – in assenza o impedimento – al Vice Sindaco.
3. Nelle manifestazioni ufficiali è prevista, quale sostituto in assenza del Sindaco, la rappresentanza del Presidente del Consiglio Comunale con propria fascia, oppure d'intesa con il Sindaco stesso potrà presenziare con propria fascia contestualmente al Sindaco.
4. In caso di eventuale assenze del Presidente del Consiglio Comunale o del Vice Sindaco, il Sindaco ha facoltà di farsi rappresentare nelle specifiche cerimonie pubbliche, sempre con l'uso della fascia tricolore, esclusivamente da un Assessore o da un Consigliere delegato .

Articolo 14

LA FASCIA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Segno distintivo del Presidente del Consiglio Comunale è la fascia con i colori araldici del Comune, rosso

e bianco, lo stemma della Repubblica su un verso e quello del Comune sull'altro, da portarsi a tracolla sulla spalla destra quando il Presidente sia chiamato a rappresentare il Comune in manifestazioni ufficiali.

2. Il Presidente sostituisce il sindaco nelle manifestazioni ufficiali di rappresentanza istituzionale utilizzando la fascia come segno distintivo dei ruoli.

3. A differenza della fascia del Sindaco, che può essere utilizzata anche dal Vice Sindaco, da Assessori o da Consiglieri Comunali su delega del Sindaco, la fascia del Presidente del Consiglio non può essere utilizzata da altri Consiglieri o Assessori ma, se previsto, solo dal Vice-Presidente del Consiglio Comunale.

4. Nelle manifestazioni ove il Presidente partecipa con il Sindaco, con propria fascia, Egli deve collocarsi in modo da dare la destra al Sindaco.

Articolo 15

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEL PALAZZO MUNICIPALE

1. L'esposizione dei vessilli all'esterno degli edifici pubblici è regolato dalla legge 5 febbraio 1998 n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

2. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale e quella europea.

3. La bandiera nazionale e quella europea sono esposte in occasione della riunione del Consiglio Comunale e in altri particolari ricorrenze, sia comunali che sovra comunali, e in occasione delle feste nazionali e religiose previste dalla legge.

Articolo 16

ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

1. La bandiera nazionale e quella europea, sono quotidianamente esposte nell'Ufficio del Sindaco e nella Sala Consiliare.

2. In occasione di cerimonie ufficiali la bandiera nazionale e quella europea, a discrezione del Sindaco, possono essere esposte nelle sale a ciò destinate.

3. Il Sindaco può disporre l'esposizione di bandiere di altri Enti, Corpi dello Stato o associazioni nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento, indicandone le relative modalità.

Articolo 17

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE

1. Le bandiere devono essere usate in modo dignitoso e non devono essere esposte in cattivo stato d'uso, né su di esse, né sul pennone che le reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima.

3. Le bandiere devono avere la stessa dimensione ed essere issate su pennoni separati e tutte alla stessa altezza.

4. Quando le bandiere sono due, quella nazionale occupa la posizione sinistra rispetto all'osservatore.

5. Quando le bandiere sono tre quella nazionale è posta al centro e quella europea occupa la posizione destra rispetto all'osservatore. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

6. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta o recare all'estremità superiore dell'inferitura, due strisce di velo nero.
7. Per quanto riguarda ulteriori modalità di esposizione delle bandiere si rimanda alle disposizioni di legge, uso e consuetudine vigenti.

Articolo 18

NORME GENERALI

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo dopo che la delibera di approvazione diventi definitiva. Con decreto del Sindaco, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, viene individuato il funzionario responsabile della corretta applicazione dello stesso.